



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"B.CROCE"**

**C.F.80017140825 - Distr.1/39**

**Via Benfratelli,4 - 90134 Palermo**

**TEL. 091/6512200 - FAX 091/6513962 - e-mail: [paps100008@istruzione.it](mailto:paps100008@istruzione.it)**

**Siti web: <http://www.liceocroce.it>**

**Prot. 658/d6/g6**

**Palermo li 26/01/2017**

**OGGETTO: Revoca provvedimento di aggiudicazione e riaggiudicazione del servizio assicurativo Anno scolastico 2016/17 - CIGZ891C36C94**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche";

**CONSIDERATO** che in data 23/01/2017 la società Benacquista Assicurazioni ha contestato la regolarità della partecipazione della società A.L.FIN. s.a.s. di Gugliotta Salvatore;

**CONSIDERATO** che la Commissione, dopo attenta e approfondita valutazione della documentazione di gara prodotta dalla società A.L.FIN., ha rilevato che la documentazione amministrativa presenta gravi vizi che non sono sanabili mediante l' esperimento del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016, per la mancata produzione della procura speciale e per la mancata dichiarazione ex art. 80, D. Lgs. 50/2016, resa dal legale rappresentate e/o procuratore della società Amissima;

**CONSIDERATO** che il contratto di agenzia tra Amissima spa e Agenzia Alfin sas non costituisce procura speciale, come espressamente affermato nello stesso contratto di agenzia (allegato alla documentazione amministrativa), lett. D delle premesse il quale dispone che "il mandato agenziale viene conferito senza procura. Pertanto l'Agente non ha facoltà di concludere, modificare o risolvere contratti di assicurazione e appendici o comunque di impegnare la Compagnia in qualunque atto, salvo specifica autorizzazione scritta";

**CONSIDERATO** l' art. 21 quinquies, Legge n. 241/90, che assegna alla potestà discrezionale della stazione appaltante il potere di revoca in autotutela;

Tanto premesso,

**DETERMINA**

- di revocare in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, ex art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i., il provvedimento di aggiudicazione, prot. 11662/D6-G6 del 14 dicembre 2016, in favore della società A.L.FIN.;
- di escludere la società A.L.FIN. per le gravi irregolarità della documentazione prodotta;
- di affidare il servizio assicurativo alla seconda in classifica, la società Benacquista Assicurazioni s.n.c..



**La Dirigente Scolastica**  
**Simonetta Calafiore**